

239/EL-463/381/2023



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle



terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P2021/0010868 del 9 febbraio 2021, indirizzata all'allora Ministero dello Sviluppo economico ed acquisita con prot. n. 0003937 del 9 febbraio 2021, corredata di documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Nuova alimentazione a 150 kV alla CP Acquedotto Cassano e riassetto dell'esistente alimentazione a 60 kV, nei comuni di Cassano Irpino e di Montella, provincia di Avellino, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche citate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 *sexies* del D.L. n. 239/2003, convertito con modifiche dalla L. 290/2003, come sostituito dall'art. 1, comma 26 della L. 239/2004, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quarter* del T.U. sugli espropri DPR n. 327/01;

- la delega, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo;

- l'autorizzazione alla gestione terre e rocce da scavo, come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento, consistente nella realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV alla CP Acquedotto Cassano e il riassetto dell'esistente alimentazione a 60 kV, nello specifico, prevede:



a) per il nuovo collegamento a 150 kV “CP Acquedotto” dall’elettrodotto 150 kV “Goletto-Cassano”:

- la realizzazione di un breve collegamento aereo di circa 100 m, dal sostegno doppia terna P.54-2 ad un’area recintata di transizione aero-cavo, nella quale verrà installato un palo gatto P.54-2 A, dotato di una piattaforma su cui sarà installato un sezionatore motorizzato a 150 kV;
- l’installazione di n. 3 terminali cavo a terra, con funzione di transizione della linea aerea a quella in cavo interrato;
- la realizzazione di un tratto di elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di circa 1,2 Km;

b) per il nuovo ammassamento tra gli elettrodotti esistenti a 60 kV “CP Calore- CP Cassano” – “SE Tusciano – CP Acquedotto Cassano”:

- la realizzazione di una mensola portante dotata di sezionatore motorizzato a 60 kV disposto sul sostegno esistente P54-1;
- la realizzazione di un nuovo collegamento aereo di 100 m a 60 kV tra i sostegni esistenti P54-1 e P62-2 della linea 60 kV “CP Calore- CP Cassano”;
- la realizzazione di un nuovo sostegno 60 kV (P63/A), in sostituzione del sostegno P63 e successiva ritesatura della tratta P63/A e P64 della linea a 60 kV “SE Tusciano- CP Acquedotto Cassano” per una lunghezza di 380 metri;
- l’eliminazione, a seguito della realizzazione delle predette opere, dell’attuale alimentazione a 60 kV aerea con il contestuale smantellamento del sostegno P.62/3 e il recupero di n. 2 campate aeree, per una lunghezza di circa 480 metri;

CONSIDERATO che tali opere ricadono nell’ambito dell’intervento del PdS 2020 denominato “Elettrodotto 150 kV Goletto- Avellino N.”, 528-P;

CONSIDERATO che l'intervento nasce dalla richiesta della società Alto Calore Servizi S.p.A. (società pubblica impegnata nella captazione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui) di riclassamento a 150 kV dell'impianto denominato “Acquedotto Cassano” attualmente connesso alla rete a 60 kV;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ha caratteristiche tali per cui non è assoggettato a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, commi 6 e 7, come dichiarato all’ex Ministero dell’Ambiente e Della Tutela Del Territorio e del Mare con nota di Terna Rete Italia prot. n. GRUPPO TERNA/P20200056143 del 8 settembre 2020;

CONSIDERATO che le opere in progetto non ricadono all’interno di aree protette, sia facenti parte della Rete Natura 2000, sia di aree EUAP;

CONSIDERATO che le opere in progetto non interessano aree associate a rischio o pericolosità idraulica o di inondazione;



CONSIDERATO che le opere in progetto non coinvolgono sedimi aeroportuali né aree immediatamente adiacenti, pertanto gli interventi non costituiscono intralcio alla navigazione aerea;

CONSIDERATO che le opere in progetto non ricadono in aree assoggettate a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

CONSIDERATO che le opere in progetto insistono su aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, quali fasce fluviali di tutela di 150 m e aree boscate, e insistono altresì su aree a rischio o pericolosità da frana alto, potenzialmente alto, medio e aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi;

VISTA la citata istanza del 9 febbraio 2021, con la quale la Società proponente ha altresì dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche dell'ex Ministero dello sviluppo economico, a trasmettere la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie allegata alla suddetta istanza del 9 febbraio 2021;

VISTA la nota prot. n. 4275 del 11 febbraio 2021, con la quale l'allora Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i comuni interessati e a far pubblicare il testo dell'Avviso al pubblico per trenta giorni presso l'Albo Pretorio dei comuni di Montella (dal 4/03/2021 al 3/04/2021) e Cassano Irpino (dal 5/03/2021 al 4/04/2021), nonché a pubblicare il suddetto Avviso sui quotidiani "Corriere del Mezzogiorno", "Il Mattino", "Il Messaggero", "Milano Finanza", "La Repubblica", in data 12/03/2021, oltre che sul sito della Regione Campania.

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, non risultano pervenute osservazioni;

VISTE:

- la nota prot. n. 4768 del 9 marzo 2022, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'esito dell'accertamento della conformità urbanistica del Comune di Montella, pervenuto con nota prot. n. 3101 del 7 marzo 2022, in cui si comunica la conformità, limitatamente al territorio del Comune;

- la nota prot. n. 8148-P del 5 aprile 2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, competente per la comunicazione del parere



paesaggistico, ha espresso parere favorevole, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso e, per quanto attiene alla tutela archeologica, ha prescritto che in fase esecutiva tutti i lavori di scavo e movimentazione terra collegati alla realizzazione delle opere siano eseguiti con l'assistenza continuativa di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti professionali;

VISTA la nota prot. n. 61678 del 18 aprile 2023, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTI, altresì, gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito del procedimento, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

VISTA la Deliberazione n. 232 del 27 aprile 2023, con cui la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotto sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto funzionali all'adeguamento dell'impianto dell'utente Alto Calore Servizi S.p.A.;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. GRUPPO TERNA/P20230056077 del 26 maggio 2023, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;



DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della Nuova alimentazione a 150 kV alla CP Acquedotto Cassano e riassetto dell'esistente alimentazione a 60kV, nei comuni di Irpino e di Montella, provincia di Avellino, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DU23234A1B000008 rev. 00 del 27/07/2020, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, in merito alla quale è stato acquisito nel corso della Conferenza di Servizi il parere dell'Autorità competente di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127.
3. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4



1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
- In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.
- Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In



conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

Marilena
Barbaro
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
DIRETTORE
GENERALE
10.07.2023
14:08:19
GMT+01:00



IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)

GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
17.07.2023 09:36:17
GMT+00:00

